Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 *gennaio* 1977
registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1977
registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 336

Ai seguenti militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è conferita la:

CROCE AL VALOR MILITARE

SCIPIONI Pasquale, nato il 16 aprile 1927 a Rocca di Cave (Roma), appuntato di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª zona Lazio-Umbria; PASSADORO Luigi, nato il 14 ottobre 1945 ad Ocre (L'Aquila), guardia di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª zona Lazio-Umbria. — In servizio di polizia ferroviaria sorpresi tre individui in atteggiamento sospetto che al suo avvicinarsi si davano a precipitosa fuga, si poneva, senza indugio, al loro inseguimento ingaggiando con essi, allo scoperto, violento conflitto a fuoco fino all'esaurimento delle munizioni. La sua tempestiva azione faceva fallire il piano criminoso di effettuare sul convoglio ferroviario una rapina e consentiva l'intervento di una pattuglia « volante » che riusciva ad assicurare alla giustizia un pericoloso pregiudicato già evaso dal carcere e la successiva cattura di altri quattro. — Roma, 30 gennaio 1976.

TEODORI Attilio, nato il 3 marzo 1956 a Jesi (Ancona), guardia di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª Zona Lazio-Umbria. — Gregario in servizio automontato, d'iniziativa si poneva, senza indugio, all'inseguimento di automezzo, con a bordo cinque persone che avevano poco prima sostenuto un conflitto a fuoco con altri militari di pubblica sicurezza. Nonostante fatto segno a ripetuti lanci di bombe a mano, mentre il capo pattuglia autista continuava a tallonare i fuggitivi per lungo tratto nel traffico cittadino, si sporgeva, pericolosamente dal finestrino e colpiva l'automezzo inseguito con raffiche di arma automatica, interrompendone la marcia. Mentre quattro degli occupanti si davano alla fuga, affrontava ed immobilizzava il quinto malvivente consentendo di assicurare alla giustizia un pericoloso pregiudicato evaso dal carcere, e la successiva cattura degli altri quattro malfattori. — Roma, 30 gennaio 1976.

(3874)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **156**.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Roma, rispettivamente adottato il giorno 8 luglio 1976 e 12 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di modificare la ripartizione organica dei posti di assistente ordinario della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche delle cattedre interessate;

Considerato che dalla deliberazione della suddetta facoltà dell'8 luglio 1976 si evince che gli assistenti attuali titolari dei posti hanno espresso il proprio consenso alla nuova destinazione dei posti stessi;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i posti di assistente ordinario assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono modificati come segue:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito alla seconda cattedra di chirurgia sperimentale, unitamente al titolare dottor Mario Flammia;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, è attribuito alla seconda cattedra di chirurgia sperimentale unitamente al titolare dottor Vincenzo Cangemi;

3) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito alla seconda cattedra di chirurgia sperimentale, unitamente al titolare dott. Mario Rengo;

4) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla seconda cattedra di chirurgia sperimentale, unitamente al titolare dott. Giancarlo Spallone;

5) il posto di assistente ordinario già assegnato alla terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro numero 7, foglio n. 377, è attribuito alla cattedra di malattie infettive (corso sdoppiato del prof. Giorgio Andreoni), unitamente al titolare dott. Raffaele Maddaluno;

6) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di anatomia umana normale con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, è attribuito alla terza cattedra di anatomia umana normale, unitamente al titolare dott. Marcello Casini;

7) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di farmacologia con decreto ministeriale 20 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1956, registro n. 53, foglio n. 9, è attribuito alla terza cattedra di farmacologia, unitamente al titolare dott. Nello Sopranzi;

8) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di farmacologia con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, è attribuito alla terza cattedra di farmacologia, unitamente alla titolare dott.ssa Giovanna Improta;

9) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di farmacologia con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, è attribuito alla terza cattedra di farmacologia, unitamente alla titolare dott.ssa Lucia Negri;

10) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, è attribuito alla cattedra di audiologia, unitamente al titolare dott. Francesco Nobili Benedetti;

11) il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito alla cattedra di audiologia, unitamente al titolare dott. Luciano Curi Spada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1977
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **157**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, **n. 73**;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Salerno e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45 - all'elenco degli istituti annessi alle facoltà di lettere e filosofia e di magistero è aggiunto l'istituto di sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **158**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 712, relativo alla 1ª scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 712. — E' istituita, presso l'istituto di terza clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare diretta dal titolare della cattedra stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1977.

Cessazione dalle proprie funzioni del commissario straordinario e dei vice commissari per le zone delle province di Udine e Pordenone colpite dagli eventi sismici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i propri decreti, in data rispettivamente del 13 settembre 1976 e 28 gennaio 1977, con i quali:

gli eventi sismici verificatisi in provincia di Udine e Pordenone vennero dichiarati « calamità naturale di particolare gravità »;

l'on. Giuseppe Zamberletti, Sottosegretario di Stato per l'interno, venne nominato commissario straordinario con i compiti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

il dott. Domenico Spaziante, prefetto della provincia di Udine, il dott. Mario Arduini, prefetto della provincia di Pordenone, il gen. di div. Mario Rossi, comandante della divisione « Mantova » ed il dottor ing. Alessandro Giomi, ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vennero nominati vice commissari;

Considerato che la situazione nelle zone terremotate può ora essere fronteggiata dagli organi ordinari della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Con effetto dal 1° maggio 1977 l'on. Giuseppe Zamberletti, Sottosegretario di Stato per l'interno, cessa dalle funzioni di commissario straordinario. Dalla stessa data cessano dalle funzioni di vice commissari il

dott. Domenico Spaziante, prefetto della provincia di Udine, il dott. Mario Arduini, prefetto della provincia di Pordenone, il gen. di div. Mario Rossi, comandante della divisione « Mantova » ed il dott. ing. Alessandro Giomi, ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, addì 30 aprile 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(4770)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 50.719.687, di cui al mod. *B*-Import n. 5299235 rilasciato in data 2 luglio 1975 dalla Banca Barclays Castellini S.p.a., Milano, per l'importazione di 60 TM di conigli congelati di origine e provenienza Repubblica Popolare Cinese.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Verona il 27 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di centodiciassette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 993568 del 25 gennaio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 novembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato dal fatto che la ditta importatrice, successivamente allo sbarco della merce ed al deposito della stessa allo Stato estero presso i magazzini generali di Verona, è rimasta passivamente in attesa di conoscere le istruzioni che l'ulteriore acquirente della ripetuta merce avrebbe tardato a fornire a causa di una momentanea scarsa recettività sul mercato del prodotto in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca Barclays Castellini S.p.a., Milano, nella misura del 5 % di Lit. 50.719.687, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3666)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la nota con la quale il rag. Eraldo Mazzoleni, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio e attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 4 gennaio 1977, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il dott. Enrico Ciaccia in sostituzione del rag. Eraldo Mazzoleni;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Enrico Ciaccia è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini ed in sostituzione del rag. Eraldo Mazzoleni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota n. 136581 dell'11 novembre 1976, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Vittorio Catalucci, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Chiassi Montagnana, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vittorio Catalucci, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in rappresentanza del Ministero del Tesoro ed in sostituzione del dott. Chiassi Montagnana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970, 12 ottobre 1972, 19 maggio 1975 e 21 febbraio 1977;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 settembre 1976 e 15 ottobre 1976, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 settembre 1976 e del presidente della ripetuta Cassa in data 14 ottobre 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8), 26, ultimo comma, 30, primo comma, 48, lettera *c*) e 57, lettere *b*) e *g*), primo comma e secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, al personale, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari ed anche permanentemente per atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 30, primo comma. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente o un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 57, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Art. 57, secondo comma. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo le deroghe di cui al punto *b*) richieste all'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 20 marzo 1972, con il quale veniva stabilita, tra l'altro, la competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera);

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Rapperswil (Svizzera) è autorizzato ad esercitare, oltre alle funzioni attribuitegli con il suddetto decreto ministeriale 14 febbraio 1972, anche quelle relative al rilascio di procure speciali ed autenticazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1977

Il Ministro: FORLANI

(4161)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rawtex italiana S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rawtex italiana S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 56.350.000 e Lit. 24.150.000, di cui ai modelli *B*-Import n. 5091743 e n. 5091744 rilasciati in data 1° agosto 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura, per l'importazione di una partita di cotone di origine e provenienza Egitto;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 23 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per Lit. 77.927.300 mentre per la differenza di Lit. 2.572.700 trattasi di merce risultata mancante allo sbarco per la quale la ditta interessata ha chiesto il rimborso alla compagnia di assicurazione nella misura di Lit. 2.883.374 ancora peraltro non liquidato;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 983288 del 6 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 agosto 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da scarsa diligenza con la quale la società importatrice ha curato l'operazione (questa, infatti, ha lasciato trascorrere tutto il periodo delle ferie estive prima di iniziare le pratiche con l'ICE e, inoltre, rice-

vuti il 26 settembre 1975 i benestare muniti di visto ICE ha atteso fino al 6 ottobre 1975 per inviarli allo spedizioniere non tenendo conto che i benestare stessi erano nel frattempo scaduti in quanto emessi il 1° agosto 1975);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rawtex italiana S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, nella misura del 5 % di Lit. 77.927.300 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone nazionale dei materiali e delle attrezzature didattiche - Tecnodidattica '77 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone nazionale dei materiali e delle attrezzature didattiche - Tecnodidattica '77 », che avrà luogo a Torino dal 13 al 19 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3886)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.

Determinazione del contributo addizionale per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione della categoria in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1977 alla determinazione della misura del contributo per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati;

Decreta:

Per l'anno 1977 il contributo dovuto dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito nella misura di L. 76,90 per ogni giornata di lavoro accertata ai fini del contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4417)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1977.

Modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la concessione di mutui per l'integrazione del disavanzo economico dei bilanci di comuni e province;

Viste le leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile 1975, n. 129 e 26 aprile 1976, n. 189, relative alla integrazione dei bilanci degli anzidetti enti locali per gli esercizi finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976 e alla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto comunali e provinciali;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, con cui viene disposto che, nei riguardi degli enti locali, rimane valida l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici di bilancio per i suddetti anni, limitatamente, peraltro, alle quote relative alle somme complessivamente dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo;

Considerato che, ai sensi del secondo comma del citato art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovranno essere stabilite le modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo ancora dovute a comuni e province;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province deficitari, nell'ambito dell'importo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei loro bilanci per gli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 e delle residue quote delle perdite di esercizio delle aziende municipalizzate o provincializzate di trasporto che non hanno concorso alla formazione dei disavanzi stessi, potranno richiedere alla Cassa depositi e prestiti o agli altri istituti di credito o enti all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, la concessione dei mutui, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, limitatamente all'importo dei debiti, determinato ai sensi del seguente art. 3, e tenuto conto delle partite da calcolare in diminuzione indicate alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del seguente art. 2.

Art. 2.

Gli enti deficitari, che intendano contrarre i mutui di cui al precedente art. 1, sono tenuti a predisporre una situazione consolidata di cassa, per gli esercizi considerati, alla data del 31 dicembre 1976, che tenga conto:

a) dei disavanzi economici risultanti dai bilanci approvati dall'organo regionale;

b) dell'importo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi stessi con decreto del Ministro per l'interno, ai sensi delle leggi citate in premessa;

c) dei mutui concessi a copertura dei disavanzi economici;

d) degli importi delle anticipazioni a breve, che verranno consolidate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

e) delle anticipazioni vigenti, ottenute dalla Sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti o dalle regioni in conto dei mutui di cui alla precedente lettera *b*);

f) dell'importo delle morosità per rate di ammortamento, iscritte in bilancio, dovute alla Cassa depositi e prestiti e sezioni annesse, da trasformare in mutuo ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

g) delle somme, da imputarsi agli appositi capitoli del bilancio rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, rimaste da pagare alla data del 31 dicembre 1976, per forniture di beni e servizi o per altro titolo di legge;

h) delle ulteriori somme rimaste da pagare a qualsiasi titolo, in eccedenza dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni ministeriali a contrarre i mutui a copertura dei disavanzi economici.

Analoga situazione, per le voci applicabili, deve essere predisposta per le aziende di trasporto, limitatamente alle residue quote delle perdite di esercizio non considerate ai fini della determinazione dei disavanzi economici dei bilanci dell'ente locale.

Art. 3.

Per la determinazione degli importi ammissibili a mutuo, di cui alla lettera *g*) del precedente art. 2, si dovrà aver riguardo: alle somme dovute alla data del 31 dicembre 1976, per forniture di beni e servizi, in forza di atti deliberativi divenuti esecutivi ai sensi di legge, nonché ai debiti in essere alla stessa data in dipendenza di obbligazioni di legge, per i quali non si sia potuto provvedere all'emissione dei mandati di pagamento per carenza di fondi presso i tesorieri.

Art. 4.

Gli enti locali deficitari, per l'ottenimento dei mutui di cui all'art. 1 del presente decreto, in aggiunta alla documentazione di rito, dovranno produrre una dichiarazione del loro segretario, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale, contenente il riepilogo complessivo delle somme dovute, determinate ai sensi del presente decreto.

La dichiarazione costituirà titolo per la determinazione dell'importo del mutuo da contrarre.

I prospetti indicati nel precedente art. 2 e copia dei documenti giustificativi degli oneri e delle spese, di cui alla dichiarazione prevista nel primo comma del presente articolo, dovranno essere conservati presso gli uffici di segreteria dell'ente locale, per consentire ogni accertamento circa la rispondenza della dichiarazione stessa con le disposizioni di cui all'art. 5 più volte citato ed il presente decreto.

Art. 5.

L'ammontare complessivo dei mutui richiesti ai sensi del presente decreto e di quelli richiesti o da richiedere alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in conformità dell'art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, per anticipazioni ottenute in conto dei mutui per integrazione del disavanzo economico di bilancio, non potrà comunque superare l'entità complessiva delle autorizzazioni ottenute per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976.

Per le aziende municipalizzate e provincializzate di trasporto non potrà essere superato il complesso delle residue quote dei disavanzi di gestione, non considerate ai fini della determinazione dei disavanzi economici dei bilanci dell'ente, per gli anni anzidetti.

Art. 6.

Restano ferme le altre procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia di concessione, garanzia, somministrazione e ammortamento dei mutui ad integrazione del disavanzo economico di bilancio degli enti locali.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 200

(4746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 22 aprile 1977, pag. 2828, nella parte relativa al trasferimento del notaio Ottolenghi Giuseppe, dove è scritto: «*Ottolengi*», leggasi: «*Ottolenghi*»; a pagina 2829, nella parte relativa al trasferimento del notaio Fenoaltea Enrico, dove è scritto: «residente nel comune di *Castel del Piana*», leggasi: «residente nel comune di *Castel del Piano*».

(4503)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Monte Rua», in Preturo.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977 il sig. Fiore Donati Gilberto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Monte Rua», in frazione S. Marco del comune di Preturo (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 10 dicembre 1955, in sostituzione del dott. Ettore De Pauiis.

(4357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filologia bizantina, di filologia classica, di lingua e letteratura rumena e di letteratura italiana nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filologia bizantina;
2) filologia classica;
3) lingua e letteratura rumena;
4) letteratura italiana,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4574)

Vacanza delle cattedre di filosofia morale - raddoppio - e di letteratura latina - base - presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filosofia morale (raddoppio);
2) letteratura latina (base),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4576)

Vacanza delle cattedre di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale privato e di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto ecclesiastico;
2) diritto internazionale privato;
3) diritto penale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4575)

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4577)

Vacanza della cattedra di cibernetica e teoria dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di cibernetica e teoria dell'informazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4578)

Vacanza della cattedra di statistica medica e biometria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di statistica medica e biometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4579)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio interregionale di bonifica montana dell'Appennino piacentino, in Piacenza.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1977, n. 8800, è stato approvato integralmente il nuovo testo dello statuto consortile del consorzio interregionale di bonifica montana dell'Appennino piacentino, in Piacenza, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 9 febbraio 1977.

(4358)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 28 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,80	886,80	886,60	886,80	886,80	886,80	886,70	886,80	886,80	886,80
Dollaro canadese	845,10	845,10	846 —	845,10	845 —	845,10	845,70	845,10	845,10	845,10
Franco svizzero	352,43	352,43	352,50	352,43	352,44	352,45	352,44	352,43	352,43	352,45
Corona danese	148,79	148,79	148,80	148,79	148,79	148,77	148,80	148,79	148,79	148,80
Corona norvegese	168,30	168,30	168,40	168,30	168,35	168,30	168,37	168,30	168,30	168,30
Corona svedese	204,54	204,54	204,50	204,54	204,54	204,55	204,54	204,54	204,54	204,55
Fiorino olandese	362,22	362,22	362,28	362,22	362,18	362,25	362,19	362,22	362,22	362,20
Franco belga	24,647	24,647	24,6275	24,647	23,98	24,65	24,6430	24,647	24,647	24,65
Franco francese	178,85	178,85	178,70	178,85	178,84	178,90	178,86	178,85	178,85	178,85
Lira sterlina	1524,90	1524,90	1525,50	1524,90	1524,67	1524,90	1524,75	1524,90	1524,90	1524,90
Marco germanico	376,31	376,31	376,45	376,31	376,40	376,30	376,31	376,31	376,31	376,30
Scellino austriaco	52,945	52,945	52,93	52,945	52,95	52,95	52,95	52,945	52,945	52,95
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,93	22,94	12,90	22,92	22,93	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,899	12,899	12,8950	12,899	22,94	12,90	12,8950	12,899	12,899	12,90
Yen giapponese	3,201	3,201	3,2050	3,201	3,201	3,20	3,2030	3,201	3,201	3,20

Media dei titoli del 28 aprile 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,225
» 5 % (Ricostruzione)	98,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,050
» 5 % (Città di Trieste)	91,125
» 5 % (Beni esteri)	90,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,125
» 5,50 % » » 1968-83	76,975
» 5,50 % » » 1969-84	75,350
» 6 % » » 1970-85	77,050
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,900
» » » 5,50 % 1977	100,500
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,900
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	9[illegible],200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,175
» poliennali 7 % 1978	93,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,175
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,375
» » 9 % 1980	87,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,75
Dollaro canadese	845,40
Franco svizzero	352,435
Corona danese	148,795
Corona norvegese	168,335
Corona svedese	204,54
Fiorino olandese	362,205
Franco belga	24,645
Franco francese	178,855
Lira sterlina	1524,825
Marco germanico	376,31
Scellino austriaco	52,947
Escudo portoghese	22,935
Peseta spagnola	12,897
Yen giapponese	3,202

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 mod. Cambio rend. 5%. — Data: 15 dicembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria di Roma. — Intestazione: Papa Pietro, nato a Casapulla (Caserta) il 27 gennaio 1900, domiciliato a Roma, via Costantino, 128. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4441)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 aprile 1977, concernente conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 27, prima colonna, tra le persone insignite con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1976 della onorificenza di « cavaliere », sotto la voce Ministero di grazia e giustizia (normali), il nominativo: « *Guerrieri* Giovanni », deve leggersi: « *Gurrieri* Giovanni »;

alla pag. 54, prima colonna, tra le persone insignite con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1976 della onorificenza di « ufficiale », sotto la voce Ministero dei lavori pubblici, il nominativo: « *Aranu* geom. Gustavo », deve leggersi: « *Aramu* geom. Gustavo ».

(4588)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 102° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del 102° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1977-78.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:
abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;
non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1977;
non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, annoterà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:
il grado, cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il reparto di appartenenza;
di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per i pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone la data di inizio e di termine;
i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisita la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per « partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, nominata con successivo decreto del Ministro per la difesa, sarà composta:
dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;
dal vice comandante della scuola di guerra;
da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;
da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dal candidato stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:
titoli di studio posseduti;
esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;
corsi formativi:
scuola militare;
corso allievi ufficiali di complemento;
corso per sottufficiali;
corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazioni matricolare ed a valutazione caratteristica;
corsi di specializzazione non professionale;
lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:
durata e qualità del servizio militare prestato, dall'ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:
incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;
valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;
ricompense militari;

c) titoli vari:
medaglie al valore civile;
eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:
9 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
16 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura politico-militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la scuola di guerra alle ore 8,30 del giorno 4 maggio 1977.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritta ed orale, nominata dal Ministro per la difesa, sarà composta da:

a) un vice comandante della scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, è trasmessa, unitamente ai verbali d'esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro per la difesa.

L'esito del concorso è pubblicato sul Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso. Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro per la difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani di cui all'art. 1 possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione, essere rinviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

I capitani ammessi a sostenere le prove d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possono sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1977
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 54

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . ., in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 102° corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1977-78.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .

possedere i seguenti titoli:

. . . .
. . . .
. . . .

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma

. . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I) *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II) *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale e i nostri giorni.

1. — La prima guerra mondiale:

genesi;

principali avveenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

2. — Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3. — La seconda guerra mondiale:

genesi;

orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4. — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;

mezzi;

modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5. — L'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO):

scopi;

gli organismi civili e militari della NATO.

6. - Gli avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale.

PROVA ORALE

I) *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II) *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica

Primo gruppo di tesi.

Tesi n. 1:

a) Cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;

b) cenni sulla battaglia offensiva;

c) fisionomia organico-tattica della D. mecc.;

d) la D. mec. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

e) il gr. tat. cor.:

nell'azione di contrasto dinamico;

nella difesa a tempo determinato: mantenimento di posizioni;

f) artiglieria:

l'artiglieria della D. mec.;

articolazione tattica per il movimento e lo schieramento del gr. a. cam. smv.;

g) genio:

ordinamento;

criteri d'impiego;

h) Difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) cenni sulla battaglia difensiva;

b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;

c) la D. cor.:

nelle operazioni offensive;

nell'azione contro aviosbarchi o sbarchi dal mare;

d) il gr. tat. di f. cor. e mec.:

nell'abbandono di posizioni;

nel controllo di zone estese;

nel forzamento di un corso d'acqua inguadabile;

e) la cooperazione arma base-Artiglieria;

f) cenni sulle specialità del genio;

g) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sulla manovra in ritirata;

b) fisionomia organico-tattica della B. alp.;

c) la D. cor.:

nella difesa di un settore della posizione difensiva;

nel contrattacco;

d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco;

e) l'esplorazione;

f) artiglieria:

l'artiglieria della D. cor.;

il gr. a. smv.;

g) trasmissioni:

centri trasmissioni;

cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O. Op.).

Secondo gruppo di tesi.

Tesi n. 4:

a) la D. mec. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nelle operazioni offensive;

c) il gr. tat. f. nella difesa;

d) il gr. tat. di f., cor. ed alp.:

nel movimento in lontananza del nemico;

nello stazionamento;

nel movimento a contatto con il nemico;

e) il gr. tat. cor. nell'esplorazione;

f) artiglieria:

l'artiglieria della B. mot., alp., par.;

il gr. a. mon.;

g) trasmissioni:

ordinamento;

criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la D. mec. nella manovra in ritirata;

b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva e nella manovra in ritirata;

c) fisionomia organico-tattica della B. mot.;

d) il gr. tat. cor. in attacco;

e) il gr. tat. alp. e cor. nella sicurezza;

f) il gr. tat. alp. nella difesa;

g) artiglieria:

organizzazione per il combattimento;

artiglieria di C. A.;

h) genio pionieri:

criteri d'impiego;

compiti;

ordinamento;

i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nella manovra in ritirata;

b) fisionomia organico-tattica delle unità:

d'arresto (fanteria e alpini);

paracadutisti;

c) il gr. tat. f. nell'attacco;

d) il gr. tat. cor. nella difesa;

e) il combattimento dei gr. tat. in ambienti particolari:

nei boschi;

negli abitati;

di notte e nella nebbia;

f) artiglieria:

organizzazione del fuoco;

pianificazione del fuoco;

azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito delle G. U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);

h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

Terzo gruppo di tesi.

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione del territorio in zone logistiche: loro suddivisione interna, caratteristiche, comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);

b) organi di comando e direttivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr. gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Loro attribuzioni e dipendenze;

c) funzionamento dei servizi « Sanità » e « Trasporti » nelle unità citate alla precedente s/tesi *b*).

d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello battaglione: scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro. Dotazioni aggiuntive;

e) autonomia logistica;

f) criteri d'impiego dei servizi del gr. tat. mec.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I servizi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica a livello divisionale;

c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi del « Genio » e « Motorizzazione » nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg t.;

e) unità di misura logistiche. Livelli;

f) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. cor.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. Gli anelli della catena funzionale logistica;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. mec. cor. e della B. mec. autonoma;

c) organi esecutivi del gr. a. delle diverse specialità. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi « Armi, munizioni e materiali NBC » e delle « Trasmissioni » nell'ambito delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Il servizio « Veterinario » nelle unità alpine;

e) criteri particolari d'impiego dei servizi nel gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. alp. e mot.;

c) organi esecutivi nel GED, nel btg. g. p. e nel btg. t. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei servizi « Commissariato » e « Amministrazione » nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.: btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.: btg. g. p.; btg. t.;

e) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. par.;

f) il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici

Quarto gruppo di tesi.

Tesi n. 11:

a) armi portatili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale e delle armi portatili in particolare;

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;

armi portatili in dotazione all'Esercito;

b) carri armati:

caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;

carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:

generalità-effetti;

rivelazione e bonifica;

protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;

munizionamento;

mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:

caratteristiche tecniche e tattiche;

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;

veicoli protetti in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:

generalità;

principali sostanze nebbiogene, fumogene ed incendiarie (cenni);

mezzi d'impiego;

d) materiali per la visione notturna:

generalità;

tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo e missili c/c:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;

armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):

tipi e caratteristiche dei proietti;

proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:

caratteristiche tecniche e tattiche;

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;

mezzi ruotati in dotazione all'Esercito;

aerei leggeri ed elicotteri in dotazione all'Esercito;

mezzi e materiali per il trasporto aereo, per l'aviolancio e per l'aerorifornimento (cenni).

Quinto gruppo di tesi.

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;

requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;

munizionamento;

artiglierie campali, someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:

tiri di artiglieria;

obiettivi ed obiettivi-tipo;

effetti del fuoco e forme d'intervento;

distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:

generalità;

osservazione di artiglieria; compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);

osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;

punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglierie c/c e c/a:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a:

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerei;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missilistico terrestre e contraerei:

generalità;
traiettorie (cenni);
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivi;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:

descrizione ed uso.

Sesto gruppo di tesi.

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;
b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;
c) mezzi di trasmissione a filo:

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;
apparecchiature a frequenze vettrici (cenni);

d) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzioni.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;
b) elementi di fortificazione permanente;
c) mezzi di trasmissione radio;

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. e. m.) (cenni);
tipi di stazioni radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi; metodi di apertura;
bonifica (ricerca ed individuazione delle mine; mezzi meccanici ed esplosivi);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

(4589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione musicale del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
Veduto il decreto ministeriale 5 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 55 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, con cui è stato indetto un concorso, per titoli, ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che a detto concorso ha chiesto di partecipare un solo concorrente;
Considerato, altresì, l'opportunità di procedere alla riapertura dei termini del concorso citato, al fine di assicurare la partecipazione di un maggiore numero di concorrenti, che consenta di operare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, quella maggiore scelta che è il fine di ogni pubblico concorso;

Decreta:

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli, ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1977
Registro n. 35, *foglio n.* 287

(4445)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine.

Nel Bollettino ufficiale n. 6 del 31 marzo 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1977, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 139, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(3706)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale del concorso, per esami, a centoventotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 24 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 7 marzo 1977 il decreto ministeriale 21 febbraio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a centoventotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(3702)

Avviso relativo alla graduatoria generale del concorso, per esami, a trentanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 25 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 7 marzo 1977 il decreto ministeriale 21 febbraio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a trentanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(3703)

Avviso relativo alla graduatoria generale del concorso, per esami, a trentasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 7 marzo 1977 il decreto ministeriale 16 febbraio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a trentasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(3704)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso, per titoli, a sessantotto posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

La prova pratica di scrittura sotto dettato, integrativa del concorso, per titoli, a sessantotto posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, n. 00/43029, avrà luogo in Roma presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (via della Luce, 34 A/*bis*, Roma) il giorno 13 giugno 1977 alle ore 8,30.

(4525)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero - sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. D'Onofrio Felice ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per precedenti impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Messinetti Silvio, direttore della cattedra semeiotica chirurgica II dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 22 novembre 1976 in sostituzione del prof. D'Onofrio Felice, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 130

(3958)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero - sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Esposito Sergio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per indisponibilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Conterno Giorgio, primario ospedale civile di Cuorgnè, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oncologia che si terrà a Roma il giorno 18 novembre 1976 in sostituzione del prof. Esposito Sergio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 135

(3959)

Variante alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;
Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1977, sopra indicato, con il quale si approva la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia per la sessione 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977;
Poichè nella graduatoria predetta risulta inserito, al novantesimo posto il dott. Francesco Cirò, nato a Corigliano Calabro il 10 luglio 1936, ammesso con riserva a sostenere l'esame di idoneità summenzionato;
Considerato che dall'esame degli atti, allegati all'istanza di partecipazione all'esame da parte dello stesso dott. Cirò, risulta che egli ha documentato un periodo di servizio nella disciplina inferiore a quello richiesto dalla legge (art. 72, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 148; art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1975);
Ritenuto che il difetto di tale requisito non consentiva l'ammissione del dott. Francesco Cirò all'esame di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia e che, pertanto, il dott. Cirò deve essere escluso dalla graduatoria degli idonei;
Sciogliendo la riserva già formulata sull'ammissione provvisoria dello stesso;

Decreta:

E' modificato il proprio decreto del 5 gennaio 1977 di approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione 1975, nel senso che il dott. Cirò Francesco, nato a Corigliano Calabro il 10 luglio 1936, già classificato al novantesimo posto della graduatoria medesima ne deve essere escluso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4331)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di veterinario consorziale di Castelverde ed uniti

Si informa che con decreto 20 marzo 1977, n. 655/Sanità, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Castelverde ed uniti (Cremona). Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30 giugno 1977 presso l'assessorato alla sanità, via Pontaccio 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(4237)

Concorso al posto di veterinario consorziale di Bovezzo ed uniti

Si informa che con decreto 20 marzo 1977, n. 654/Sanità, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Bovezzo ed uniti (Brescia). Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30 giugno 1977 presso l'assessorato alla sanità, via Pontaccio 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(4238)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/Sanità in data 31 ottobre 1975, con il quale venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1974;
Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Panico dott. Vincenzo, direttore di sezione presso la prefettura di Cremona;
Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova,
Balduini prof. Marco, primario medico istituti ospedalieri di Cremona;
Tornaletti dott. Leopoldo, primario ostetrico presso l'ente ospedaliero Soresina-Castelleone;
Gesualdi dott. Renato, medico condotto.

Segretario:

Marino dott. Francesco, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 20 dicembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
ZAMBRELLI

(3707)

REGIONE SARDEGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973, indetto con decreto n. 552 del 17 aprile 1974;

Preso atto della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sul trasferimento alla regione autonoma Sardegna delle competenze, uffici e personale dipendente dal Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973:

1. Peana Salvatore	punti	65,400	su 60
2. Sini Gavino Giuseppe	»	63,354	»
3. Virdis Francesco	»	60,982	»
4. Canu Giovanni	»	60,488	»
5. Scarano Cesare	»	59,684	»
6. Foddai Mario Costantino	»	58,102	»
7. Savioli Mauro	»	57,522	»
8. Ardu Michele	»	57,500	»
9. Correddu Michele	»	55,910	»
10. Angioi Antonio	»	55,720	»
11. Sechi Antonio Luigi	»	55,368	»
12. Leori Sisinnio Guido	»	52,010	»
13. Canu Bachisio	»	51,552	»
14. Piana Quirico Umberto	»	50,730	»
15. Carusillo Angelo	»	50,718	»
16. Crastus Emanuele	»	50,440	»
17. Casu Antonio	»	50,000	»
18. Firinu Antonio	»	48,112	»
19. Goddi Dionigio	»	48,000	»
20. Massaiu Giovanni	»	47,760	»
21. Carta Salvatore	»	46,738	»
22. Mureddu Tomaso	»	46,072	»
23. Fois Quinto	»	44,030	»
24. Frongia Pietro	»	44,000	»
25. Schintu Giuseppe	»	43,290	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati e della prefettura.

Sassari, addì 2 marzo 1977

L'assessore

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto n. 336 in data 2 marzo 1977, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sul trasferimento alla regione autonoma Sardegna delle competenze, uffici e personale dipendente dal Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nel concorso a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Peana dott. Salvatore: condotta consorziale di Florinas-Codrongianus;

2) Sini dott. Gavino Giuseppe: condotta consorziale di Mores Ardara-Ittireddu;

3) Virdis dott. Francesco, condotta consorziale di Bonnanaro-Borutta-Torralba;

4) Canu dott. Giovanni, condotta consorziale di Perfugas-Laerru;

5) Scarano dott. Cesare: condotta consorziale di Chiaramonti-Martis;

6) Foddai dott. Mario Costantino: condotta comunale di Tula;

7) Savioli dott. Mauro: condotta comunale di Nule;

8) Ardu dott. Michele: condotta comunale di Luras;

9) Correddu dott. Michele: condotta consorziale di Siligo-Banari - Bessude.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 2 marzo 1977

L'assessore

(3656)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(4478)

OSPEDALE « A.G.P. » DI TEANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(4465)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(4538)

OSPEDALE CIVILE DI COLOGNA VENETA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cologna Veneta (Verona).

(4479)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di assistente della divisione per lungodegenti e riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4468)

OSPEDALE CIVILE DI NOVENTA VICENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noventa Vicentina (Vicenza).

(4469)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceva (Cuneo).

(4464)

OSPEDALE CIVILE INFERMI DI VIGEVANO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vigevano (Pavia).

(4643)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(4539)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(4542)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO «L. CURTO E SS. ANNUNZIATA» DI POLLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione di oculistica;

un posto di aiuto dirigente della sezione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(4540)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE E MELORIO» DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di pronto soccorso;

quattro posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(4541)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Il conferimento del posto predetto è subordinato all'accettazione, da parte del vincitore, del rapporto di lavoro a tempo pieno ed alla sua disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(4537)

OSPEDALE «L. SACCO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

due posti di assistente di chirurgia generale;

cinque posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(4470)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di neonatologia;

un posto di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(4471)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA"» DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di ricerche cliniche;

due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(4472)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

Con il presente avviso deve intendersi pertanto rettificata la denominazione del posto di aiuto di fisioterapia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 23 ottobre 1976.

(4603)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(4546)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di assistenza neonatale aggregata alla divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di assistenza neonatale aggregata alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(4543)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di primario della divisione malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(4547)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(4548)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(4484)

OSPEDALE «S. MARIA» DI CONSELVE

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conselve (Padova).

(4544)

OSPEDALE DEI BAMBINI «V. BUZZI» DI MILANO

Concorso a tre posti di assistente di clinica pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di clinica pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(4545)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(4483)

OSPEDALE «S. AGOSTINO» DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente di Castiglione del Lago (Perugia).

(4482)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario dermosifilopata;
un posto di assistente anestesista-rianimatore;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(4474)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(4475)

OSPEDALE DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(4476)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(4477)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia, addetto al centro di medicina sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(4485)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(4486)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4487)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4488)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(4631)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di emodialisi e nefrologia;

un posto di primario di radioterapia;

un posto di primario di neuroradiologia;

un posto di aiuto della prima sezione neonatale;

un posto di aiuto del secondo servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di aiuto del servizio di oncologia;

un posto di aiuto del servizio di endocrinologia;

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(4632)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(4633)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 10.

Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'8 febbraio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione, con i decreti delegati emanati in virtù dell'art. 71 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e riguardanti le materie oggetto della presente legge, sono disciplinate dalla normativa di cui ai successivi articoli.

TITOLO I

URBANISTICA

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ORGANI DELLA REGIONE

Art. 2.

Nella materia di cui al presente titolo al consiglio regionale compete:

a) autorizzare la formazione dei seguenti piani e definire i criteri ai quali gli stessi debbono conformarsi:

piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

piano paesistico di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

piano regolatore generale intercomunale di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

piano urbanistico delle comunità montane di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) approvare l'elenco dei comuni obbligati alla formazione del piano regolatore generale di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed i piani regolatori dei consorzi per le aree industriali.

Art. 3.

Alla giunta regionale, nella materia di cui al presente titolo, compete:

a) autorizzare:

la formazione dei piani per l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e definirne i criteri;

la presentazione di varianti ai piani regolatori comunali generali;

b) approvare:

i piani di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 previo accertamento di conformità ai criteri stabiliti dal consiglio per la loro formazione;

i piani regolatori generali di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione di cui agli articoli 33 e 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali di cui all'art. 13 della citata legge urbanistica;

i piani per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) rilasciare:

i nulla-osta di autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

d) provvedere in merito a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

e) esercitare i poteri trasferiti alla Regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle violazioni ed illegittimità inerenti ai piani urbanistici nonchè alle vigenti norme urbanistiche.

Art. 4.

Le funzioni amministrative di competenza della giunta di cui al precedente articolo, possono essere da quest'ultima delegate al presidente o dall'assessore competente sulla base delle direttive della giunta stessa deliberate.

Il presidente della giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale ai sensi dei precedenti articoli.

TITOLO II

VIABILITA', ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

Capo I

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ORGANI DELLA REGIONE

Art. 5.

Nella materia di cui al presente titolo al consiglio regionale compete:

a) approvare regolamenti e disciplinari-tipo;

b) approvare piani e programmi di investimenti e destinare i finanziamenti necessari alla loro attuazione;

c) adottare i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare e/o da trasferire;

d) esprimere pareri su progetti di legge programmi generali o settoriali di investimenti e di interventi di rilevante interesse regionale di competenza dello Stato.

Art. 6.

Alla giunta regionale, nelle materie di cui al presente titolo, compete:

a) formulare le proposte relative ai pareri ed ai programmi di investimenti di competenza del consiglio nonchè le proposte relative alle conseguenti destinazioni dei finanziamenti;

b) adottare i provvedimenti relativi alla classificazione o declassificazione di strade costituenti la viabilità locale o provinciale, previsti dagli articoli 5, 8, terzo comma, 10, secondo comma, e 14, secondo comma, della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

c) esprimere pareri su singole opere, questioni od affari richiesti dall'amministrazione dello Stato;

d) adottare i provvedimenti di classificazione di opere idrauliche;

e) autorizzare, nei limiti dell'impegno assunto, la devoluzione del contributo a favore di opere pubbliche diverse da quelle finanziate sempre che tale devoluzione non comporti l'imputazione della spesa su altro capitolo del bilancio regionale;

f) autorizzare lavori di pronto intervento di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, quando l'esecuzione dei lavori stessi comporti una spesa superiore a L. 20.000.000, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1966, n. 944.

La giunta regionale può delegare il presidente o l'assessore competente ad esercitare le funzioni indicate ai punti *e*) ed *f*) del precedente comma secondo le direttive deliberate dalla giunta stessa.

TITOLO III

OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE

Capo I

OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI ASSISTITE DAL CONTRIBUTO DELLA REGIONE

Art. 7.

Per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, le ristrutturazioni, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di interesse dei comuni, dei loro consorzi delle

province, delle comunità montane, la Regione può intervenire con la concessione di contributi poliennali costanti, ovvero di contributi in conto capitale variabile fino al 100 % sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere medesime.

Le somme ammesse a contributo comprendono anche le spese per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali a carico dell'ente per rilievi idrogeologici e geognostici specifi, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle tariffe professionali.

Art. 8.

I contributi possono essere concessi per la realizzazione dei lavori attinenti:

1) gli acquedotti, ivi comprese le reti interne;

2) le fognature, i relativi impianti di depurazione e gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

3) i cimiteri, i mattatoi, i mercati locali, i bagni pubblici, gli ambulatori e le altre opere igienico-sanitarie minori;

4) le scuole materne, dell'obbligo;

5) la viabilità comunale e provinciale;

6) le strade, le piazze e gli spazi urbani per verde attrezzato;

7) gli impianti di pubblica illuminazione urbani;

8) gli approdi di interesse locale e le opere in difesa degli arenili;

9) le sedi dei comuni, gli edifici pubblici ivi compresi quelli adibiti a centri civici, di proprietà di tali enti.

Il contributo può essere esteso anche al miglioramento e all'acquisto dell'arredamento delle opere, anche non previsti dalla legislazione vigente.

In relazione al perseguimento di una politica finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente e per la realizzazione delle opere pubbliche previste al punto 4) e al punto 9), le somme ammesse a contributo possono prevedere anche le spese per l'acquisto di edifici, con priorità per quelli che rivestono un carattere storico-artistico e che, attraverso un restauro conservativo, potranno essere destinati ad ospitare servizi urbani e di quartiere.

Art. 9.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno.

In merito alle domande che ciascun ente inoltrerà, questo ultimo è obbligato a individuare l'ordine di priorità delle opere per le quali venga richiesto il contributo.

Ogni domanda di contributo deve essere corredata di progetto di massima e di relazione esplicativa.

Le comunità montane per le opere di loro competenza dovranno produrre la documentazione relativa alla compatibilità con i rispettivi piani pluriennali di sviluppo. Sulla base delle domande presentate vengono adottati i provvedimenti di promessa di contributi.

Art. 10.

I progetti relativi alle opere pubbliche di importo non superiore a 500 milioni e di competenza degli enti locali nonchè quelli fruenti di contributo o concorso finanziario della Regione sono approvati dagli organi competenti degli enti attuatori previo parere del proprio ufficio tecnico.

I progetti relativi alle opere di cui al primo comma di importo superiore ai 500 milioni e quelli carenti del parere dell'ufficio tecnico dell'ente, sono approvati dagli organi competenti degli enti attuatori previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale o dell'ingegnere capo del genio civile secondo le rispettive attribuzioni.

Le deliberazioni di approvazione dei progetti di cui ai commi precedenti non sono soggette a richiesta di alcun altro parere da parte dell'organo di controllo regionale.

Alla formale concessione del contributo si provvede da parte del presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore competente, sulla base della deliberazione, divenuta esecutiva, di approvazione del progetto e della relazione tecnica allo stesso unitamente al parere dell'organo consultivo competente.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si applicano alle opere di edilizia ospedaliera i cui progetti, anche di variante e suppletivi, di qualsiasi importo, sono approvati dal presidente della giunta regionale, su proposte dell'assessore competente, previo parere dell'organo consultivo competente.

Con l'approvazione del progetto è altresì disposta la formale concessione del contributo.

Art. 11.

L'approvazione dei progetti di cui al precedente art. 10 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 12.

L'ente beneficiario del contributo o concorso regionale può esperire la gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori *sulla base del semplice affidamento alla concessione del mutuo.*

Alla stipulazione del contratto ed alla consegna dei lavori si procederà dopo che saranno intervenute la formale concessione del contributo da parte del presidente della giunta regionale e l'adesione di massima alla concessione del mutuo da parte dell'istituto mutuante.

Per le opere assistite da contributi in unica soluzione, corrisposti in misura inferiore al 100 per cento, l'ente beneficiario procederà alla stipulazione del contratto ed alla consegna dei lavori dopo che sarà intervenuta l'adesione di massima da parte dell'istituto mutuante alla concessione del mutuo occorrente per la copertura della spesa relativa alla quota dei lavori non assistita dal suddetto contributo.

Art. 13.

Qualora il primo esperimento di licitazione privata sia andato deserto l'ente potrà affidare i lavori mediante trattativa privata ovvero rinnovare l'esperimento di licitazione privata con ammissione di offerte in aumento e con l'inserimento nella lettera di invito e nell'avviso di gara di apposita clausola con cui l'amministrazione appaltatrice si riserva la facoltà, qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre l'importo dei lavori a quello posto a base di appalto.

In deroga a quanto stabilito, dal precedente comma, alla esecuzione delle opere di importo non superiore a L. 30.000.000 gli enti interessati possono provvedere a mezzo di cottimo previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese.

Art. 14.

Gli enti attuatori provvedono all'approvazione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari alla gestione dei lavori, ivi comprese le approvazioni degli stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento all'impresa. Concedono proroghe ai termini di ultimazione dei lavori in via del tutto eccezionale e sulla base di probante documentazione.

Gli enti attuatori autorizzano la esecuzione di lavori di variante e suppletivi a progetti approvati nonchè le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per la esecuzione dell'opera, con la utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie derivanti da ribassi di asta o realizzate nell'esecuzione dei lavori, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario ed a condizione che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

I provvedimenti di approvazione delle perizie di variante e suppletive, eccedenti i limiti ed i casi previsti dal precedente comma, nonchè quelli concernenti le vertenze sorte con le imprese in corso d'opera, i verbali di nuovi prezzi e le risoluzioni e rescissioni dei contratti vengono adottati dagli organi competenti degli enti attuatori sentito il parere dell'organo consultivo competente.

Art. 15.

Al fine di agevolare la predisposizione degli atti previsti dal presente capo, a richiesta degli enti locali interessati, gli uffici regionali dei lavori pubblici sono tenuti a prestare la consulenza tecnica necessaria.

Capo II

OPERE PUBBLICHE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE

Art. 16.

Per la realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione con esclusione di quelle relative al consolidamento e trasferimento degli abitati ed alle sistemazioni idrauliche, la Regione stessa, d'intesa con gli enti interessati, delega la progetta-

zione delle opere stesse, l'approvazione dei relativi progetti esecutivi, l'espletamento delle gare di appalto, la esecuzione dei lavori nonchè tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, fissando tempi e modalità di attuazione delle deleghe.

Gli enti destinatari della delega possono avvalersi degli uffici regionali e degli enti strumentali operanti sul territorio.

Con la stessa procedura dei due commi precedenti sono altresì delegate le competenze relative alle opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana ed alle altre materie indicate all'art. 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, alle comunità montane ed ai comprensori, i quali si avvalgono degli enti strumentali operanti sul territorio, in attesa di provvedimento organico che disciplini la materia.

Art. 17.

I progetti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, per le quali non sia possibile avvalersi delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono approvati dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere del comitato tecnico-amministrativo o dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile secondo le rispettive competenze.

Con il provvedimento di approvazione dei progetti il presidente della giunta regionale stabilisce il sistema di appalto e di esecuzione dei lavori nonchè le modalità di erogazione della spesa.

Art. 18.

Per tutte le opere e gli interventi di cui al precedente art. 16 la giunta regionale assume l'impegno di spesa ed accredita l'intero ammontare del finanziamento a favore dell'ente interessato sulla base delle deliberazioni del consiglio regionale relative ai programmi di ripartizione dei fondi.

I fondi sono depositati su appositi conti correnti intestati agli enti interessati presso i relativi tesorieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi e curano annualmente il deposito degli interessi, maturati sulle giacenze, in conto entrata della Regione.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto finale per ogni singolo lavoro. Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate e dovrà essere corredato della relativa documentazione di spesa.

Art. 19.

In favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche della Regione e degli enti beneficiari di contributi finanziari regionali, si applicano le particolari agevolazioni in materia di concessione di anticipazioni previste dalle disposizioni statali in materia.

Art. 20.

All'esecuzione dei lavori relativi alle opere di cui al presente capo la Regione o gli enti delegati possono provvedere con il sistema dell'economia per cottimo o in amministrazione diretta anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 66 del regolamento 25 maggio 1865, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 21.

L'approvazione dei progetti ha valore di declaratoria di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Capo III

NORME COMUNI ALLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE O DEGLI ENTI LOCALI

Art. 22.

I progetti stralcio di un progetto generale già approvato non comportano l'acquisizione di un nuovo parere.

Art. 23.

Per i lavori pubblici di competenza della Regione e degli enti locali che dalle risultanze del conto finale presentano una spesa non superiore ai cinquanta milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo che viene sostituito dal certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 24.

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Nel caso che i lavori vengano eseguiti senza far ricorso ad apposito mutuo, il contributo in annualità viene corrisposto direttamente all'ente beneficiario del contributo stesso dal 1° gennaio successivo a quello della data di inizio dei lavori.

I contributi in conto capitale sono corrisposti agli enti beneficiari secondo le seguenti modalità:

a) 50 per cento previa presentazione da parte dell'ente beneficiario, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 45 per cento su richiesta dell'ente beneficiario non appena l'importo complessivo dei lavori eseguiti abbia raggiunto la metà dell'ammontare delle voci relative ai lavori ed alle forniture previsti nel progetto;

c) 5 per cento ad ultimazione dei lavori o ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Le modalità di erogazione della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori, limitatamente alle opere eseguite direttamente dalla Regione, vengono stabilite con il decreto di approvazione del relativo progetto in relazione al sistema di appalto o di esecuzione dei lavori.

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi.

Art. 25.

E' istituito presso la giunta regionale l'albo regionale dei collaudatori, ai quali affidare incarichi per il collaudo di opere pubbliche di competenza della Regione o finanziate dalla Regione.

A tale albo possono essere iscritti: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti esercitanti la propria attività presso uffici pubblici dello Stato e di enti territoriali e liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno cinque anni.

Non è richiesta l'iscrizione al predetto albo per ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti in attività di servizio presso l'amministrazione regionale.

La giunta regionale, per le opere non delegate, su proposta dell'assessore competente, provvede all'approvazione degli atti di collaudo ed alla determinazione definitiva del contributo.

Art. 26.

Il dipartimento assetto del territorio ove se ne ravvisi l'opportunità, svolge funzioni di vigilanza dei lavori a mezzo dei propri uffici tecnici.

Analoga funzione, per i lavori attinenti alle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, è svolta dal dipartimento agricoltura e foreste che può avvalersi, ove occorra, degli uffici tecnici del dipartimento assetto del territorio.

Capo IV

NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE A TOTALE CARICO DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONALI

TITOLO IV

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Art. 27.

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni relative alla espropriazione per pubblica utilità ed all'occupazione temporanea o di urgenza comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Dette funzioni amministrative possono essere delegate allo assessore al dipartimento assetto del territorio.

Art. 28.

I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, per la esecuzione delle opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, sono delegati ad esercitare le funzioni ammini-

strative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi.

Art. 29.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali.

Art. 30.

Gli atti decisionali a rilevanza esterna emanati dal presidente o dagli assessori in base alle deleghe di cui alla presente legge sono soggetti al visto di esecutività della commissione di controllo di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

TITOLO V
ORGANI REGIONALI CONSULTIVI

Art. 31.

E' istituito il comitato tecnico-amministrativo regionale, con funzioni di consulenza della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 32.

Il comitato tecnico-amministrativo regionale è composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

da un componente della giunta regionale, dalla stessa designato, con funzioni di presidente. La giunta può nominare un altro suo componente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;

dal responsabile dell'ufficio urbanistica, dagli ingegneri capo degli uffici del genio civile, dai medici provinciali, dai responsabili dell'ufficio lavori pubblici, dell'ufficio legislativo e legale, dell'ufficio economia montana del dipartimento agricoltura e foreste e dell'ufficio strutture e infrastrutture dello stesso dipartimento;

da quattro dipendenti regionali, designati dalla giunta sulla base delle esperienze prevalenti nei settori della edilizia sanitaria, idraulica, difesa del suolo e geologia;

da sei esperti eletti dal consiglio regionale per la durata della legislatura dei quali tre ad alta specializzazione in materia di urbanistica e tre ad alta specializzazione in materia di lavori pubblici, che non siano amministratori o dipendenti della Regione, delle province, dei comuni, dei consorzi o di altri enti amministrativi sottoposti al controllo della Regione;

dal soprintendente ai monumenti per la Basilicata o da un suo delegato;

dal soprintendente alle antichità per la Basilicata o da un suo delegato.

Art. 33.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti del comitato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale nominato dal presidente della giunta con il decreto di costituzione.

Il presidente del comitato può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, dipendenti regionali dei settori interessati nonchè i rappresentanti di organi e uffici centrali e periferici dello Stato.

Il presidente può, inoltre, invitare i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche interessati agli affari ed alle questioni posti all'ordine del giorno per la loro illustrazione.

Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno cinque giorni liberi, salvo casi di urgenza.

I relatori vengono nominati dal presidente fra i membri effettivi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri effettivi.

I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 34.

Il comitato tecnico-amministrativo regionale esprime parere sui seguenti argomenti:

1) sui piani territoriali di coordinamento;
2) sui piani regolatori comunali generali;
3) sull'estensione dei piani regolatori intercomunali;
4) sui piani urbanistici delle comunità montane;
5) sull'elenco dei comuni soggetti all'obbligo del piano regolatore generale;
6) sui piani regolatori intercomunali;
7) sui piani territoriali paesistici;
8) sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
9) sui piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
10) sulle materie di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativi a violazioni o illegittimità afferenti piani regolatori generali di demolizione di costruzioni abusive di cui all'art. 32 della legge stessa;
11) su ogni altra questione in materia di urbanistica che il presidente della giunta regionale gli sottoponga anche su richiesta degli enti pubblici interessati;
12) sui regolamenti, convenzioni o disciplinari-tipo per la esecuzione di opere pubbliche;
13) sulla classificazione o declassificazione di strade provinciali;
14) sulla classificazione o declassificazione delle opere idrauliche;
15) sui progetti di opere pubbliche interessanti le due province;
16) sui progetti relativi ad opere pubbliche di importo superiore a L. 500.000.000 da eseguirsi dalla Regione direttamente o in concessione;
17) sui progetti relativi ad opere pubbliche di importo superiore a L. 500.000.000 da eseguirsi da enti pubblici per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione di contributi, concorsi o sussidi previsti anche da leggi statali nei casi previsti dalla presente legge;
18) sulle perizie di variante e suppletive relative a progetti di importo superiore a L. 500.000.000, nei casi previsti dalla presente legge;
19) sulla classificazione o declassificazione degli abitati da consolidare o da trasferire;
20) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche;
21) sulle vertenze relative a lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli enti locali sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;
22) sulle proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti;
23) su ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il presidente della giunta regionale gli sottoponga anche su richiesta degli enti pubblici interessati.

I pareri del comitato devono essere forniti entro un tempo massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Art. 35.

Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, ultimo comma, l'ingegnere capo del genio civile esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti:

1) progetti di cui ai numeri 16) e 17) del precedente articolo di importo fino a L. 500.000.000 nei casi previsti dalla presente legge;
2) sulle perizie di variante e suppletive relative a progetti di importo fino a L. 500.000.000 nei casi previsti dalla presente legge;
3) revisione dei prezzi contrattuali, relativi alle opere non delegate;
4) sulle determinazioni di nuovi prezzi relativi a progetti di qualsiasi importo concernenti le opere non delegate;
5) su altre materie ed affari, non attribuiti alla competenza del comitato regionale, per i quali sia richiesto dalla vigente legislazione il parere dell'ufficio del genio civile, compatibilmente con le disposizioni della presente legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

I pareri del comitato tecnico-amministrativo e dell'ingegnere capo del genio civile sostituiscono quelli del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico-amministrativo, nonchè quelli di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale funzionante ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 37.

Gli strumenti urbanistici, i progetti e gli affari sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano già pronunciati gli organi consultivi competenti a norma della legislazione vigente, sono approvati dagli organi della Regione secondo le rispettive competenze senza che occorra sottoporli al parere dei nuovi organi consultivi regionali.

Fino a quando gli organi consultivi regionali, previsti dalla presente legge non saranno stati formalmente costituiti la Regione si avvarrà degli organi consultivi previsti dalla legislazione statale vigente.

Art. 38.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1974, n. 7.

Art. 39.

Nei progetti relativi alle opere pubbliche a totale carico della Regione, da eseguire in gestione diretta o in concessione, potrà essere computata, per spese di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, una somma da determinarsi dalla giunta regionale, tenuto conto della natura dei lavori e del costo dell'opera, sulla base di criteri fissati annualmente dalla giunta stessa sentita la competente commissione consiliare.

Art. 40.

Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo regionale che non siano amministratori o dipendenti regionali è corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista per i presidenti degli organi regionali di controllo dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 20 e il rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio. Alle eventuali spese di soggiorno provvede direttamente la Regione.

Art. 41.

Per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo regionale di cui al precedente art. 32 è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000, facente carico per l'esercizio 1977, il cui bilancio è in corso di redazione, al corrispondente cap. 43 del bilancio 1976 e, per gli esercizi successivi, allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 42.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 febbraio 1977

VERRASTRO

(2290)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1977, n. 8.

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 18 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

La presente legge detta la disciplina per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

Sono soggetti alle disposizioni della presente legge tutti i terreni, purchè compresi nel piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, di cui al successivo articolo 2, fatta eccezione per:

a) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose ed a lavorazioni annuali;

b) i centri abitati;

c) le zone industriali.

Capo II

PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI

Art. 2.

Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio forestale, l'amministrazione regionale predispone il «piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi».

Il piano è articolato per aree territoriali omogenee e deve prevedere:

gli indici di pericolosità degli incendi boschivi;

i divieti e le prescrizioni;

l'indicazione della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi;

l'indicazione dei dispositivi di prevenzione ed intervento;

l'organizzazione del servizio antincendio;

le norme per la rilevazione dei sinistri.

Al piano è allegato un programma organico di ricostituzione del patrimonio forestale già percorso dal fuoco.

Art. 3.

Il piano viene approvato — entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge — con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, d'intesa con l'assessore regionale alla pianificazione e bilancio, sentite le comunità montane ed i comuni interessati non compresi nelle medesime.

Gli enti predetti possono formulare eventuali osservazioni e proposte entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di piano.

Trascorso inutilmente tale termine, il progetto di piano si dà per accettato.

Il piano ha la durata di anni cinque ed alla scadenza verrà sottoposto a revisione, con le modalità previste ai commi precedenti.

Il piano può essere oggetto di revisioni straordinarie prima della scadenza predetta e con le medesime modalità, in occasione di eventi di eccezionale gravità.

Al fine del coordinamento previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, il piano approvato viene comunicato al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione del piano regionale di difesa del patrimonio forestale, si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) l'adozione di tecniche e di specie forestali atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

c) la formazione di viali tagliafuoco e la costruzione di piste e sentieri per l'accesso e l'attraversamento delle zone boscate, nonchè il loro miglioramento e manutenzione;

d) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè le pompe, i motori e gli impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

e) l'impiego di prodotti chimici per l'estinzione degli incendi;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di osservazione, segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto e d'intervento;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) l'addestramento e l'impiego, in economia, di squadre antincendio;

m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel piano di cui all'art. 2 della presente legge;

n) la formazione di squadre di volontari a cui l'amministrazione regionale potrà fornire le attrezzature necessarie all'opera di spegnimento e contributi per la loro costituzione ed addestramento;

o) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonchè l'equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

p) ogni iniziativa rivolta alla educazione e pubblicizzazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

q) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo e l'impiego di imprese specializzate.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel piano di cui all'art. 2, sono a totale carico dell'amministrazione regionale, la quale è autorizzata all'acquisto di attrezzature speciali nonchè il noleggio ovvero all'affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con enti pubblici o privati.

L'amministrazione regionale e altresì autorizata a concedere contributi fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di opere di prevenzione e per l'acquisto di mezzi e attrezzature di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, qualora non siano previsti nel piano regionale antincendi.

Art. 5.

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano di cui all'art. 2 della presente legge, si provvederà ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, nonchè con fondi regionali.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire, a norma del comma precedente, nonchè per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi, di cui al precedente art. 4, e per le operazioni di estinzione, non e richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai proprietari e non spetta agli stessi alcuna indennità.

Art. 6.

Nelle aree boscate, comprese nel piano di cui all'art. 2 della presente legge e danneggiate o distrutte dal fuoco, e vietato, per un periodo non inferiore a 20 anni, l'insediamento di costruzione di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti.

Tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'evento predetto.

Art. 7.

Lo stato di grave pericolosità ed i divieti relativi sono resi noti per i terreni compresi nel piano, di cui all'art. 2 della presente legge, annualmente o per periodi di tempo più brevi, ai sensi e per gli effetti dall'art. 9, primo, secondo e terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Capo III

ORGANO DELLA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Art. 8.

Al Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di prevenzione ed estinzione degli incendi, ai sensi e per gli effetti della presente legge e dell'art. 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

A tale organo è demandato, altresì, di predisporre gli studi e le indagini, nonchè l'attività di propaganda, in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 9.

Le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonchè la ripartizione delle competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale, saranno oggetto di apposita normativa, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 46 dello statuto speciale di autonomia.

Art. 10.

Al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, è istituito in ogni comune della Regione lo elenco dei volontari antincendio al quale può iscriversi qualsiasi cittadino, uomo o donna, ivi residente senza vincoli o condizioni particolari.

Per le stesse finalità è favorita la costituzione di associazioni volontarie che, se regolarmente costituite con proprio statuto, potranno fruire dei mezzi e dei contributi di cui alla lettera *n*) del precedente art. 4.

La giunta regionale impartirà ai comuni le direttive per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al primo comma soprattutto per consentire la formazione e l'efficienza delle squadre operative le quali, se non costituite in associazioni, fruiranno dei mezzi e dei contributi di cui alla richiamata lettera *n*) del ripetuto art. 4, tramite le amministrazioni comunali.

Art. 11.

Al personale forestale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi, spetta una indennità oraria di rischio secondo criteri da stabilirsi con deliberazione della giunta regionale.

A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa si applicano, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, nonchè di quelle di salvataggio di persone o cose, le disposizioni relative agli infortuni sul lavoro, di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale volontario impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi, viene corrisposto, oltre all'indennità di cui al primo comma del presente articolo, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai qualificati delle imprese edili ed affini.

Capo IV

SANZIONI

Art. 12.

Nel caso di violazione di quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della presente legge, su proposta dell'autorità forestale competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino entro sei mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o con il possessore.

Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti direttamente ed a spese della amministrazione regionale, con diritto di rivalsa, ai sensi dello art. 25, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267.

Art. 13.

Nel caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dal piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 50.000 e non superiore a L. 500.000.

Per le trasgressioni ai divieti di cui all'art. 7 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 20.000 e non superiore a lire 200.000.

Art. 14.

Per l'accertamento ed il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio nonchè per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste al precedente art. 13, si procede ai sensi degli articoli 4 della legge 4 ottobre 1967, n. 950 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I pagamenti delle somme predette saranno effettuati alla Regione anche a mezzo di conto corrente postale.

Art. 15.

Rimangono, comunque, ferme le disposizioni degli articoli 24, 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall'art. 10 della legge 1° marzo 1975, numero 47, nonchè il disposto dell'art. 11, secondo comma, della stessa legge.

Capo V

NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 5 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - cate-

goria IX, il cap. 6199 con la denominazione: « Spese per la redazione del piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi » e con lo stanziamento di lire 5 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 17.

Per le finalità previste dall'art. 4, primo e secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per gli esercizio finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 758.900.000, di cui lire 158.900.000 per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX, il cap. 6200 con la denominazione: « Spese per l'attuazione del piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi » e con lo stanziamento complessivo di L. 758.900.000 per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui L. 158.900.000 per l'esercizio 1977.

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 4, terzo comma, della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 70.400.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6353 con la denominazione: « Contributi per la realizzazione di opere di prevenzione e per l'acquisto di mezzi e attrezzature di cui alle lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47 » e con lo stanziamento di L. 70.400.000 per l'esercizio 1977.

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 46.900.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX, il cap. 6201 con la denominazione: « Spese per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi » e con lo stanziamento di L. 46.900.000 per l'esercizio 1977.

Art. 20.

Gli oneri previsti dall'art. 11, primo e terzo comma, della presente legge fanno carico al cap. 6165 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 11, terzo comma, della presente legge, e autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 18.800.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX, il cap. 6202 con la denominazione: « Compenso orario a persone impiegate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi » e con lo stanziamento di L. 18.800.000 per l'esercizio 1977.

Art. 22.

Per far fronte agli oneri previsti dal secondo comma del precedente art. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 10 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII, il cap. 6401 con la denominazione: « Spese anticipate dalla Regione, con diritto di rivalsa, per il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone boscate comprese nel piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, danneggiati o distrutti dal fuoco » e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1977.

A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'art. 12.

Di conseguenza nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977 viene istituito, al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 907 con la denominazione: « Rientri delle anticipazioni effettuate dalla Regione per il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone boscate comprese nel piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, danneggiati o distrutti dal fuoco » e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 23.

All'onere complessivo di L. 900.000.000 previsto dai precedenti articoli 16, 17, 18, 19 e 21 si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 5, partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 febbraio 1977

COMELLI

(2450)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771180)